



AREA *Affari legali*

CIRCOLARE N. 16548 del 27 gennaio 2022

TITOLO:

UFFICI UPA E SOCIETÀ' DI SERVIZI. OBBLIGO DI ESIBIZIONE GREEN PASS

RIFERIMENTI NORMATIVI:

dl N. 52/2021; DL N. 1/2022

IN SINTESI:

GLI UFFICI DELL'UNIONE/SOCIETÀ DI SERVIZI, PUR NON POTENDOSI DEFINIRE A STRETTO RIGORE "UFFICI PUBBLICI" POSSONO COMUNQUE ESSERE CONSIDERATI UFFICI CHE PER LE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE OVVERO PER LE FUNZIONI LATAMENTE PUBBLICHE AFFIDATE SU CONVENZIONE ALLE SOCIETÀ ED AGLI ENTI DA ESSE COSTITUITE OVVERO ANCORA PER LE FUNZIONI PROPRIE AFFIDATE AGLI ISTITUTI DI PATRONATO, SIANO DA CONSIDERARE UFFICI IL CUI INGRESSO È SUBORDINATO – DAL 1 FEBBRAIO P.V. – AL POSSESSO ED ALL'ESIBIZIONE DEL GREEN PASS BASE.

COMMENTO

ALLEGATI:

PROTOCOLLO ANTICOVID CONFAGRICOLTURA E ENTI/SOCIETÀ' COLLEGATE DEL 10 GENNAIO 2022

Oggetto: UFFICI UPA E SOCIETA' DI SERVIZI. OBBLIGO DI ESIBIZIONE GREEN PASS**Alle Unioni Provinciali Agricoltori****Alle Federazioni Regionali Agricoltori****Loro Sedi**

Come noto, con una complessa decretazione approvata prima della fine dell'anno e poi con il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, in conseguenza del grave peggioramento della situazione epidemiologica da virus Covid-19, sono state introdotte nel nostro Paese una serie di nuove misure che, fra le altre cose, hanno condizionato l'accesso a determinati servizi ed attività al possesso del Green Pass.

Più nello specifico, per quanto interessa in questa sede, l'articolo 3 del suddetto DL n. 1/2022, aggiungendo il comma 1 bis all'art. 9 bis del DL n. 52/2021, ha subordinato al possesso della certificazione verde di cui all'art. 9 co.2 dello stesso DL n. 52 citato (e quindi della **certificazione verde c.d. di base**¹), l'accesso ai seguenti servizi e attività nell'ambito del territorio nazionale:

- a) "servizi alla persona" (in vigore dal 20 gennaio 2022);
- b) "pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona" da individuarsi con successivo DPCM (in vigore dal 1 febbraio 2022).

Con successivo DPCM del 21 gennaio 2022 sono state individuate le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività di cui al predetto comma 1 bis lett. b) che si svolgono al chiuso, non è richiesto il possesso del c.d. green pass base (esigenze alimentari e di prima necessità, esigenze di salute, esigenze di sicurezza, esigenze di giustizia).

¹ Si ricorda che la certificazione verde di cui all'art. 9 co. 2 del DL n. 52/2021 (c.d. base) viene rilasciata o per avvenuta vaccinazione o per avvenuta guarigione da COVID o da test antigenico rapido o molecolare; mentre la certificazione verde c.d. rafforzata viene rilasciata solo nelle prime due situazioni.

A fronte di tale quadro normativo, ci viene richiesto di fornire indicazioni in merito al comportamento da tenere per l'accesso negli uffici delle UPA e/o delle società di servizi da parte di soci/utenti dei servizi stessi.

Va considerato, in via preliminare, che le attività che vengono svolte negli uffici delle nostre sedi territoriali sono di varia natura: esercizio delle attività relative al rapporto associativo, consulenze e servizi erogati ai soci, consulenze e servizi erogati ai soci/utenti della società in virtù dei rapporti convenzionali che essa ha in corso con CAF e CAA, ovvero per altri servizi, consulenze e servizi erogati ai cittadini/soci dagli uffici e dal personale del patronato, etc. Spesso l'accesso nei locali occupati dall'UPA/società è unico ed i vari uffici di cui sopra sono ubicati in spazi contigui o comunque fra essi collegati. Peraltro, spesso l'accesso agli uffici avviene contestualmente per esigenze diverse, difficili da individuare *ab origine* al momento dell'ingresso nelle sedi.

Pertanto, è estremamente complesso se non impossibile attuare, per le attività ed i profili sopra indicati, forme diversificate di documentazione che i soci/utenti/cittadini debbano mostrare all'atto dell'accesso negli uffici dell'Unione.

Ciò detto, premesso che nessuna delle suddette attività può rientrare nell'elenco di cui al DPCM citato (esigenze essenziali e primarie), si ritiene che la risposta alla questione debba essere data tenuto conto sia della lettera della legge che della *ratio* delle norme che sono state approvate. In questa direzione la volontà del legislatore quale emerge anche dai dossier predisposti in sede parlamentare, danno evidenza di voler ampliare, a tutela dell'incolumità pubblica ed in una situazione di grave diffusione del virus, l'ambito delle attività subordinate al possesso almeno del green pass base, demandando alla successiva decretazione l'individuazione dei servizi essenziali, accessibili anche senza tale documento.

In tale contesto, gli uffici dell'Unione/società di servizi, pur non potendosi definire a stretto rigore "uffici pubblici" possono comunque essere considerati uffici che per le funzioni istituzionali dell'Organizzazione professionale ovvero per le funzioni latamente pubbliche affidate su Convenzione alle società ed agli enti da esse costituite ovvero ancora per le funzioni proprie affidate agli Istituti di patronato, siano da considerare uffici il cui ingresso è subordinato – dal 1 febbraio p.v. – al possesso ed all'esibizione del green pass base.

Potrebbe infine ritenersi escluso, per come sono formulate le norme, dall'elencazione di cui al predetto comma 1 bis all'art. 9 bis del DL n. 52/2021, inserito dal DL n. 1/2022, l'accesso nei locali dell'Unione da parte di coloro che sono interessati ad attività di carattere diverso dall'esecuzione di uno specifico servizio/attività, facenti invece capo esclusivamente al rapporto socio-associazione di categoria (es: partecipazione ad incontri sindacali, richiesta di informazioni generiche, etc). In questo caso tuttavia considerato che, come detto, non è facile individuare a priori i motivi per i quali il socio accede agli uffici, e che sussiste l'obbligo di certificazione

verde per il personale dipendente nonché per tutti coloro che frequentano gli uffici a fini di formazione o in virtù di un rapporto lavorativo di altra natura (tenuto anche conto che se hanno più di 50 anni dal 15 febbraio p.v. dovranno possedere ed esibire il green pass c.d. rafforzato), sarebbe quanto meno contraddittorio esporre tali persone al contatto con soggetti “non controllati” all’interno dei locali dove si svolge la prestazione lavorativa. E resterebbe sempre nell’autonomia e nella discrezionalità dell’associazione fissare, all’interno dei propri Protocolli che è obbligatorio adottare, regole di accesso nei propri uffici che si ritengono opportune e coerenti con la situazione emergenziale del paese.

Da ultimo si fa anche presente che, aderendo a questa interpretazione del dato normativo nonché prudenziale, la Confagricoltura, con l’ultimo Protocollo antiCOVID adottato a partire dal 10 gennaio u.s. (che si trasmette in allegato) ha subordinato l’accesso negli uffici del CAF, CAA, Patronato, Mutua Fima e GAA all’esibizione del Green Pass base e l’accesso agli uffici della Confederazione da parte di terzi al possesso del Green Pass rafforzato.

Cordiali saluti.

Francesca Tascone

Direttore

